



Decreto Dirigenziale n. 119 del 30/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "S. UBERTO" IN AGRO DEI COMUNI DI CARINOLA E FRANCOLISE (CE) ART. 23 - L.R. 26/2012 E S.M.I.

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "S. UBERTO" IN AGRO DEI COMUNI DI CARINOLA E FRANCOLISE (CE) Art. 23 - L.R. 26/2012 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 23 comma 1, lett. b), punto 1) prevede il rilascio di autorizzazioni per l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie;
- b. la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- c. tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47;
- d. detti criteri sono attualmente vigenti nelle parti non in contrasto con la citata legge n°26/2012 e s.m.i.;
- e. con decreto dirigenziale n.63 del 22/06/2006 è stata concessa al Sig. Capezzuto Giovanni, nato a Carinola il 22/01/59 ed ivi residente alla Frazione Nocelleto, via IV Novembre località "S. Barbara", la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "S. UBERTO" della superficie di ha 399,54, in agro del comune di Carinola (CE) e Francolise (CE), con scadenza 30 giugno 2011;
- f. con decreto dirigenziale n°202 del 26/10/2009 è stata concessa un ampliamento della superficie aziendale per una superficie complessiva di Ha 436.82.46, anziché Ha 399.54 in agro dei Comuni di Carinola (CE) e Francolise (CE), a modifica della precedente concessione rilasciata con DRD n°63 del 22.06.2006;
- g. con decreto dirigenziale n°96 del 27.06.2011 è stato concesso il rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "S. UBERTO" della superficie di **ha 436.82.46**, in agro del comune di Carinola (CE) e Francolise (CE), **con scadenza 30 giugno 2016**;
- h. con nota del 09.12.2015 acquisita al prot. regionale n. 0248040/2016, nel semestre precedente la scadenza della concessione, il sig. Capezzuto Giovanni, ha presentato istanza di rinnovo, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento "nuovi criteri per la costituzione di aziende agro-turistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°625 del 22.9.2003";
- i. con legge regionale n°6 del 5 aprile 2016, art. 6 comma 5 lett.b) sono state soppresse le parole di cui al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. n°26/2012 "personalità giuridica privata in forma associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 e"

CONSIDERATO che

- a. alla luce delle modifiche all'art.23 della l.r. 26/2012 citate al punto precedente non risultano necessari gli adempimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.619 del 22 settembre 2003 e per la quale l'azienda come citata nelle premesse è stata rinviata per un periodo di 12 mesi invece di 10 anni come previsto dall'art.23 della l.r. 26/2012;
- b. il territorio aziendale di ha 436.82.46 risulta invariato con quello autorizzato con decreto dirigenziale n° 202 del 26/10/2009, per cui può essere ritenuto valido il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), espresso con nota n. 041920/T-B76A, del 6 ottobre 2009 assunta al protocollo generale della Regione Campania in data 14.10.2009 prot. n.0879890;

DATO ATTO che

- a. a seguito di specifica richiesta, di cui alla nota n. 0166011 del 07.03.2014, il sig. Capezzuto Giovanni ha presentato la documentazione prevista dalle nuove disposizioni della l.r. 26/2012, come modificata ed integrata dalla L.R. 12/2013, acquisita al prot. dell'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia con il n. 0594999 del 09.09.2014;

RILEVATO dall'esame della documentazione pervenuta che:

- a. il territorio interessato presenta le caratteristiche richieste dalla normativa in materia incluse le previsioni del Piano Faunistico Regionale e dei "nuovi criteri ..." per la costituzione di tali strutture emanati con D.P.G.R.n°625 del 22 settembre 2003 nel le parti non in contrasto con la normativa vigente;
- b. la superficie risulta non inferiore al limite di 300 ha previsto dall'art.10 del citato regolamento per la costituzione di aziende faunistico venatorie;
- c. la superficie non assentita risulta inferiore al 10% della superficie complessiva aziendale e quindi conforme a quanto previsto dall'art.23 comma 5 della L.R. 26/2012

RILEVATO altresì che:

- a. il territorio dell'azienda, come indicato dal piano faunistico regionale, ricade tra quelli che risultano avere una buona vocazione per le specie indicate nel programma di gestione dell'azienda;
- b. il nuovo piano faunistico regionale prevede il ripopolamento della lepre europea (*Lepus europaeus*) qualora sia accerta nel territorio in cui ricade la zona interessata l'assenza della lepre italiana;

RITENUTO pertanto di dover provvedere

- a. al rinnovo dell'azienda faunistico-venatorie "S. UBERTO" di ha 436.82.46, ricadenti nei Comuni di Carinola (CE) e Francolise (CE) ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
- b. a vincolare il concessionario alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero sopravvenire successivamente al rilascio della concessione, anche in seguito all'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.23 della l.r.26/2012 in merito al risarcimento dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi coattivamente;
- c. a procedere alla reintroduzione della lepre europea (*Lepus europaeus*) previa verifica dell'eventuale presenza di "lepre italiana" sul territorio.

VISTI

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;
- l'art.23 della L.R. 26/2013;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- legge regionale n°6 del 5 aprile 2016;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia ;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di rinnovare al sig. **Capezzuto Giovanni**, nato a Carinola (CE) il 22/01/59 ed ivi residente alla Frazione Nocelleto, via IV Novembre località "S. Barbara" la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "**S. UBERTO**" della superficie di **ha 436.82.46**, in agro del comune di Carinola (CE) e Francolise (CE) con scadenza al **30 giugno 2026**, ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.,
2. di subordinare la validità della presente concessione alla osservanza di quanto stabilito dalla legge regionale 26/2012 e s.m.i. e, in particolare, al risarcimento di quanto stabilito dal comma 5 dell'art.23, nonché all'esito dei successivi controlli in loco e documentali previsti dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (art. 71 DPR 445/2000) e alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero essere indicati nel successivo regolamento previsto dall'art.23 della l.r. 26/2012 e s.m.i.;
3. di subordinare, altresì, la concessione all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto dei "criteri per la costituzione" emanati con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la nuova normativa regionale n°26/2012 e s.m.i. ed in particolare per quanto riguarda:
 - 3.1 l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda è consentito soltanto nel periodo di apertura secondo il calendario venatorio annuale emanato dalla Regione Campania;
 - 3.2 per l'esercizio della caccia di cui al punto precedente il concessionario è tenuto ad attenersi a quanto previsto agli artt.3 e 4 del D.P.G.R. n.625 del 22.9.2003;
 - 3.3 durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio la densità dei cacciatori presenti sul territorio dell'Azienda in ciascun giorno non deve superare l'indice di densità venatoria vigente per la Campania;
 - 3.4 il titolare della concessione deve tenere un apposito registro, vidimato dall'ufficio territoriale, su cui deve annotare il numero dei cacciatori ed il numero dei capi, distinti per specie, complessivamente prelevati per ogni giornata di caccia. Tale prelievo deve essere effettuato tenendo presente la capacità produttiva di ogni singola specie, al fine di non compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione.
 - 3.5 il titolare è tenuto ad assicurare sul territorio una vigilanza permanente per tutto l'anno, in numero di una unità ogni duecento ettari, effettuata da guardie volontarie o private con le caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 28 della Legge Regionale 26/2012 e s.m.i.;
 - 3.6 il titolare deve liberare sul territorio aziendale, nei modi e nei tempi stabiliti, le sole specie autorizzate ed appresso indicate. Eventuali modifiche potranno essere effettuate tenendo presente il prelievo realizzato durante la stagione venatoria e risultante dal registro dell'azienda e dalla consistenza censita a fine annata venatoria;
 - 3.7 il titolare, al fine di completare la ricostituzione del patrimonio faunistico della specie fagiani, è tenuto ad effettuare l'immissione annuale nel territorio aziendale, maggiormente vocato per tale specie, rispettivamente di 92 capi, rapp. 1m/3f, preferibilmente di soggetti di cattura e/o giovani (3-4 mesi), con progressiva riduzione nel tempo delle immissioni stesse fino all'azzeramento e raggiungimento di una popolazione autosufficiente, previo ambientamento nelle voliere di rilascio da localizzarsi in prossimità di fonti per l'abbeverata anche artificiali e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle medesime voliere; il numero dei prelievi dovrà essere calibrato comunque sull'incremento utile annuo della popolazione e tenendo in debita considerazione il rapporto sessi; inoltre per la lepre, qualora sia accertata l'assenza della lepre italica, al fine di creare le condizioni necessarie alla ripresa delle popolazioni della medesima specie, previo miglioramento dell'habitat, va operata l'immissione annuale di 15 capi di lepri, rapporto 1m/2f, il numero dei prelievi non dovrà superare il 50% delle presenze censite, lasciando un rapporto pari tra maschi e femmine;
 - 3.8 Il quantitativo delle specie da immettere può variare a seguito della consistenza della popolazione presente, il cui censimento deve essere effettuato attraverso la metodologia riconosciuta dall'ISPRA;
 - 3.9 l'Azienda deve destinare il 10% del territorio a zona di rifugio della selvaggina, opportunamente tabellata con espresso divieto di caccia;

- 3.10 il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente, inoltre dovrà destinare il 2% della superficie aziendale alle coltivazioni a perdere;
 - 3.11 il titolare è tenuto a delimitare con tabelle indicanti il divieto all'esercizio venatorio le zone interessate da incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000 art.10 comma 1;
 - 3.12 eventuali danni causati dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno del perimetro dell'Azienda saranno a carico del concessionario;
 - 3.13 nel territorio i cui proprietari o conduttori non hanno dato l'assenso alla costituzione dell'azienda, opportunamente delimitato da apposite tabelle, è vietato a chiunque la caccia. In caso di danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria gli stessi vengono rimborsati dal concessionario;
 - 3.14 il titolare è tenuto a rendere individuabile l'Azienda mediante l'installazione di tabelle lungo il perimetro esterno e lungo le aree interne nelle quali è interdetta l'attività venatoria. Dalla posizione di ciascuna tabella deve risultare chiaramente visibile sia quella precedente sia la successiva. Le tabelle dovranno essere conformi a quanto stabilito dal regolamento emanato con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;
4. Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio, unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "nuovi criteri", è tenuto a comunicare, all'ufficio territoriale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:
- copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale da effettuarsi entro e non oltre il 31 Gennaio;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà costituite in azienda;
 - relazione tecnica redatta esclusivamente da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio albo professionale in merito alla gestione faunistica attuata dal concessionario (miglioramenti ambientali, colture a perdere ecc.) e monitoraggio delle specie stanziali oggetti di prelievo venatorio presenti e censite a fine annata venatoria e i metodi adottati per tale censimento ;
 - copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "nuovi criteri ...";
 - planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del 10% adibito a protezione, nonchè dei punti di collocazione dei recinti di ambientamento.

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la legge regionale 26/2012 e s.m.i. comporta la revoca dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa:

- all'Assessore all'Agricoltura, per conoscenza

e, per competenza:

- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n. 33/2013 artt. 26 e 27;
- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali".

Dott. Antonio CAROTENUTO